

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3824

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENGARLE, AZIMONTI, LA PENNA, TOROS, PAVAN, CASATI, DONAT-CATTIN, SCALIA, ZANIBELLI, COLLEONI, SABATINI, STORTI, ARMATO, MAROTTA VINCENZO, CORONA GIACOMO, GORRIERI ERMANN0, SINESIO, GITTI**

*Presentata il 24 maggio 1962*

Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, relative al personale di ragioneria del Ministero della sanità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è stato provveduto in base alla delega contenuta nella legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, alla revisione dei ruoli organici e di alcune carriere dell'Amministrazione della sanità.

In tale occasione era stata proposta la estensione alla carriera di concetto del personale di ragioneria, delle disposizioni relative alle « Carriere speciali » previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le limitate possibilità offerte al Governo dalla delega predetta, la brevità del tempo a disposizione e la complessità della materia trattata purtroppo non permisero al Governo di sistemare alcune situazioni (ivi compresa quella del personale di Ragioneria), che sarebbe necessario ed urgente appianare per il miglior funzionamento dell'Amministrazione della sanità.

È accaduto così che il personale di ragioneria di altre amministrazioni, pur provenendo da una carriera speciale di ragioneria sia stato inquadrato nella carriera di concetto perché con qualifica inferiore a quella di vice direttore, perdendo così un beneficio previsto dal proprio ruolo di provenienza.

Qualora si consideri, poi, che le attribuzioni del personale di ragioneria della sanità sono le stesse che ancora oggi, per mancanza di una adeguata sistemazione del corrispondente servizio, vengono disimpegnate, specie nelle provincie, dal personale della carriera speciale di ragioneria del Ministero dell'interno; che dette attribuzioni non differiscono da quelle complesse e di responsabilità che sono proprie delle analoghe altre carriere speciali già numerose in altre Amministrazioni; che, data la natura strettamente tecnica dell'Amministrazione sanitaria, maggiori e più dirette risultano le responsabilità a carico del personale di ragioneria, e che infine buona parte di tale personale è laureato e copre da tempo posti di responsabilità che sono propri della carriera direttiva, sembra equo soddisfare la legittima aspirazione di detti impiegati con l'ammissione alle « Carriere speciali » di cui al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, delle quali già beneficiano come si è detto gli impiegati di diversi Ministeri:

*Consiglio di Stato:*

Carriera speciale del personale di segreteria.

*Corte dei conti:*

Carriera speciale del personale di segreteria.

Carriera speciale del personale di revisione.

*Interni:*

Carriera speciale di ragioneria.

*Tesoro:*

Carriera speciale delle ragionerie provinciali del Tesoro.

Carriera speciale degli Uffici provinciali del Tesoro.

*Finanze:*

Carriera speciale imposte dirette.

Carriera speciale tasse e imposte indirette.

Carriera speciale dogane.

*Grazia e giustizia:*

Carriera speciale delle cancellerie.

Carriera speciale delle segreterie giudiziarie.

*Pubblica istruzione:*

Carriera speciale di ragioneria dei provveditorati agli studi.

Carriera speciale delle ragionerie centrali.

Carriera speciale delle segreterie universitarie.

Carriera speciale di ragioneria delle Università.

Lo svolgimento delle predette carriere speciali prevede, come è noto, alcune qualifiche (coefficiente 202, 229 e 271) di concetto ed altre (coefficiente 325, 402, 500 e 670) direttive.

La proposta di legge allegata prevede l'istituzione della carriera speciale di ragioneria presso il Ministero della sanità in luogo del ruolo dei ragionieri, con l'inquadramento del relativo personale nella nuova carriera, al corrispondente coefficiente.

Esso rappresenta un adeguato riconoscimento di meriti del personale e risolve una questione di carattere soprattutto morale senza importare nessun aggravio al bilancio dello Stato in quanto la spesa è contenuta nei limiti dell'attuale stanziamento previsto per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il ruolo dei ragionieri della carriera di concetto del personale del Ministero della sanità è soppresso ed è sostituito dal ruolo della carriera speciale di ragioneria del Ministero della sanità; a tale ruolo sono estese le disposizioni relative alle « Carriere speciali » previste dal titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La tabella I del quadro 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è sostituita dalla tabella A) allegata alla presente legge.

### ART. 2.

Il personale della carriera speciale di ragioneria, fatta eccezione degli ispettori generali di ragioneria e dei direttori di I classe di ragioneria, deve essere destinato, per 9/10 dei posti, presso gli uffici provinciali del Ministero della sanità.

ART. 3.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si farà fronte con il normale stanziamento previsto per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

TABELLA A).

CARRIERA SPECIALE DI RAGIONERIA

CARRIERA DIRETTIVA.

Coef- ficiente —		Numero posti in organico —
670	Ispettore generale di ragio- neria . . . . .	5
500	Direttore di ragioneria di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	8
402	Direttore di ragioneria di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	18
325	Vice direttore di ragioneria.	40

CARRIERA DI CONCETTO.

271	Ragioniere. . . . .	} 106
229	Ragioniere aggiunto . . . . .	
202	Vice ragioniere . . . . .	
Totale . . .		<u>177</u>